

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5272 del 22/10/2021
Oggetto	Società BERCO SPA in Comune di Copparo - Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di INDUSTRIA METALMECCANICA autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5423 del 21/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n.24456/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **BERCO SPA** con sede legale nel Comune di Copparo ed impianto nel Comune di Copparo. Autorizzazione alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **INDUSTRIA METALMECCANICA** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione in data 25/08/2021, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e acquisita al Prot. di Arpae con n. PG/2021/133626 del 30/08/2021, presentate al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalla Società **BERCO SPA** con sede legale nel Comune di Copparo, Via I° Maggio 237 ed impianto nel Comune di Copparo al medesimo indirizzo della sede legale, per la modifica non sostanziale dell'attività di **INDUSTRIA METALMECCANICA** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività che comporterà in particolare:
 - l'installazione di 15 nuovi impianti termici civili, a servizio di quasi tutte le officine, costituiti da generatori a gas naturale di potenza termica nel range 200-510 KW . I nuovi punti di emissione derivanti dai nuovi impianti termici civili sono numerati da **E613 a E627**;
 - lo spostamento di 3 generatori di aria calda in alcune aree specifiche non servite da impianti termici. I punti di emissione interessati sono **E408, E506 ed E527**;
 - l'eliminazione delle emissioni **E189, E294, E295 (Data demolizione impianto 31/10/2021), E188 ed E293 (Data demolizione impianto 30/06/2022)** relative ai vecchi impianti termici;
 - Con l'installazione dei nuovi impianti, inoltre, saranno progressivamente dismessi i vari generatori di aria calda non più necessari, gli ultimi entro il 30/04/2022.

- lo spostamento di impianti esistenti all'interno del reparto di stampaggio a caldo. Resteranno le emissioni **E416, E441, E572** e saranno eliminate le emissioni **E573** ed **E576**.
- la riorganizzazione del laboratorio metallurgico, che costituisce attività scarsamente rilevante ai sensi dell'allegato IV alla parte V D.lgs. 152/2006, che prevede lo spostamento dei punti di emissione esistenti **E50, E275, E282, E283 ed E284** e la dismissione dei punti di emissione **E285 ed E286**

che comporta la modifica della planimetria all'allegato **D** e la modifica della tabella all'allegato **E** nell'atto sopracitato;

- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

– Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

– Richiamata la Presa d'atto di modifica non sostanziale del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Ferrara, PG n. PG/2020/28352 del 21/02/2020;

– Richiamata l'Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2020-4192 del 09/09/2020 adottata da Arpae;

– Richiamata l'Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2021-382 del 28/01/2021 adottata da Arpae;

– Richiamata l'Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2021-2310 del 11/05/2021 adottata da Arpae;

– Visto il parere dell'Unione dei Comuni Terre fiumi, trasmesso dal SUEI dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al PG. di Arpae in data 15/10/2021 con il n. PG/2021/159354, nel quale si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e si prende

atto della dichiarazione del rispetto dei limiti contenuta nella documentazione allegata alla comunicazione della Società in oggetto per quanto riguarda l'impatto acustico;

- Visto il parere con prescrizioni dell'AUSL Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica in merito alle emissioni in atmosfera allegato e fatto proprio dal suddetto parere dell'Unione dei Comuni Terre fiumi;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **INDUSTRIA METALMECCANICA**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, alla Società **BERCO SPA** con sede legale nel Comune di Copparo, Via I° Maggio 237 ed impianto nel Comune di Copparo, al medesimo indirizzo della sede legale, come di seguito indicato:

- La planimetria denominata allegato **D** ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto.
- La tabella denominata allegato **E** ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto.

in quanto:

- I nuovi punti di emissione, numerati da **E613 a E627**, derivanti dai 15 nuovi **impianti termici civili**, a servizio delle officine, costituiti da generatori a gas naturale di potenza termica nel range 200-510 KW , non ricadono nell'ambito autorizzatorio in quanto derivanti da impianti di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le emissioni **E189, E294 ed E295 (Data demolizione impianto 31/10/2021)**, **E188 ed E293 (Data demolizione impianto 30/06/2022)**, relative ai vecchi impianti termici, sono dismesse;
- le emissioni **E285, E286, E573 ed E576** sono dismesse;

- le emissioni **E50, E275, E282, E283, E284, E408, E416, E441, E506, E527 ed E572** sono spostate;

Viene altresì prescritto quanto segue:

- a) la Società in oggetto deve adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene alle problematiche riguardanti le emissioni odorigene.
- b) Le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda e comunque non inferiore a quella del filo superiore della finestra più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 5 metri.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto 3927 del 26/06/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara così come modificata dai seguenti provvedimenti:

- Presa d'atto di modifica non sostanziale del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara, PG n. PG/2020/28352 del 21/02/2020;
- Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2020-4192 del 09/09/2020 adottata da Arpae;
- Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2021-382 del 28/01/2021 adottata da Arpae;
- Autorizzazione alla modifica non sostanziale, atto DET-AMB-2021-2310 del 11/05/2021 adottata da Arpae;

ai quali va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata e nelle successive modifiche non sostanziali, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento di Salute Pubblica dell'AUSL di Ferrara ed Cadf SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.